



Deliberazione Giunta Regionale n. 177 del 28/03/2018

Direzione Generale 14 - Direzione Generale per le Risorse Umane

Oggetto dell'Atto:

Approvazione della disciplina della costituzione e del funzionamento del Comitato dei Garanti e della disciplina del procedimento di responsabilita' dirigenziale.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

Premesso che:

- l'articolo 21 del D. Lgs. n. 165/2001 rubricato "Responsabilità dirigenziale" prevede che: *"1. Il mancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso le risultanze del sistema di valutazione di cui al Titolo II del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni ovvero l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente comportano, previa contestazione e ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In relazione alla gravità dei casi, l'amministrazione può inoltre, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, revocare l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli di cui all'articolo 23 ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo. 1-bis. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, al dirigente nei confronti del quale sia stata accertata, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio secondo le procedure previste dalla legge e dai contratti collettivi nazionali, la colpevole violazione del dovere di vigilanza sul rispetto, da parte del personale assegnato ai propri uffici, degli standard quantitativi e qualitativi fissati dall'amministrazione, conformemente agli indirizzi deliberati dalla Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, la retribuzione di risultato è decurtata, sentito il Comitato dei garanti, in relazione alla gravità della violazione di una quota fino all'ottanta per cento";*

- l'articolo 22 del D. Lgs. n. 165/2001 rubricato: "Comitato dei garanti", prevede che: *"1. I provvedimenti di cui all'articolo 21, commi 1 e 1-bis, sono adottati sentito il Comitato dei garanti, i cui componenti, nel rispetto del principio di genere, sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Comitato dura in carica tre anni e l'incarico non è rinnovabile. 2. Il Comitato dei garanti è composto da un consigliere della Corte dei conti, designato dal suo Presidente, e da quattro componenti designati rispettivamente, uno dal Presidente della Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, uno dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, scelto tra un esperto scelto tra soggetti con specifica qualificazione ed esperienza nei settori dell'organizzazione amministrativa e del lavoro pubblico, e due scelti tra dirigenti di uffici dirigenziali generali di cui almeno uno appartenente agli Organismi indipendenti di valutazione, estratti a sorte fra coloro che hanno presentato la propria candidatura. I componenti sono collocati fuori ruolo e il posto corrispondente nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza è reso indisponibile per tutta la durata del mandato. Per la partecipazione al Comitato non è prevista la corresponsione di emolumenti o rimborsi spese. 3. Il parere del Comitato dei garanti viene reso entro il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere."*

- la disciplina contrattuale della dirigenza del Comparto Regioni-Autonomie Locali (art. 15 del CCNL del 23.12.1999 ed art. 14 del CCNL del 22.2.2006) affida agli stessi enti la istituzione del Comitato dei Garanti;

- l'articolo 13 del C.C.N.L. del 22.02.2006, comparto Regioni ed Autonomie Locali Area dirigenza – quadriennio normativo 2002/2005 e biennio economico 2002/2003, nell'ambito della disciplina relativa agli incarichi dirigenziali, ha introdotto l'art. 23 bis rubricato "Effetti degli accertamenti negativi" al CCNL del 10.04.1996;

- l'articolo 15 del CCNL 23.12.1999 prevede che i provvedimenti previsti dall'art. 23 bis, comma 1, lett. b), c) e d) del C.C.N.L. comparto Regioni ed Autonomie Locali area dirigenza – quadriennio normativo 2002/2005 e biennio economico 2002/2003 sono adottati previo parere del Comitato dei Garanti;

- il termine per l'espressione del parere da parte del Comitato è di 45 giorni come previsto nella formulazione della disposizione contenuta nel novellato art. 21 del D.L.gs. 165/2001 e dall'articolo 5 del regolamento regionale n.12 del 15.12.2011, introdotto di recente;
- l'articolo 27 del CCNL 10.04.1996;
- articolo 11 del CCNL 22.02.2006;
- l'articolo 3 del CCNL 22.02.2010;
- con deliberazione della Giunta Regionale n. 435 del 4/04/2006, e sue successive modificazioni e integrazioni, avente ad oggetto: *Costituzione Comitato dei Garanti - Disciplina del procedimento per l'accertamento delle responsabilità dirigenziali*, veniva costituito detto organo e regolamentato il procedimento di responsabilità dirigenziale;

Considerato che,

a seguito delle modifiche legislative introdotte agli articoli del decreto legislativo n.165/2001, sopra richiamati, si è provveduto con deliberazione di Giunta Regionale n. 512 dell'1.08.2017 ad introdurre l'articolo 5 al regolamento regionale n.12 del 15.12.2011, per l'istituzione del Comitato dei Garanti e che recita:

“(Comitato dei Garanti)

1. *I provvedimenti aventi ad oggetto la responsabilità dirigenziale sono adottati sentito il Comitato dei Garanti, di seguito denominato Comitato.*
2. *Il comitato, è costituito, nel rispetto del principio di genere, con decreto del Presidente della Regione, ed è composto da:*
 - a) *un consigliere della Corte dei Conti con funzione di Presidente, designato dal suo Presidente;*
 - b) *un esperto in materia di organizzazione amministrativa e del lavoro pubblico;*
 - c) *un dirigente scelto tra i dirigenti appartenenti al ruolo della Giunta Regionale, che mantiene contemporaneamente l'incarico dirigenziale conferitogli.*
3. *Il Comitato resta in carica tre anni e l'incarico non è rinnovabile. Per la partecipazione al Comitato non è prevista la corresponsione di emolumenti o rimborsi spese.*
4. *Il parere del Comitato è reso entro il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, si prescinde dal parere.*
5. *Con deliberazione della Giunta Regionale sono disciplinati i criteri e le modalità per la nomina dei componenti, la costituzione e il funzionamento del Comitato.”;*

Considerato, altresì:

che le previsioni di cui alla deliberazione di GR n. 435 del 4/04/2006 non sono più in linea con quanto disposto dalle richiamate modifiche legislative e regolamentari e, quindi, occorre delineare nuovamente la disciplina del Comitato e quella della responsabilità dirigenziale; che anche l'ordinamento organizzativo della Giunta Regionale è stato più volte modificato rispetto all'impianto delineato dalla legge regionale n.11/1991; che l'Ufficio Disciplinare ha pertanto predisposto, come previsto dal comma 5, del suddetto articolo 5, un disciplinare contenente i criteri e le modalità per la nomina dei componenti, la costituzione e il funzionamento del Comitato dei Garanti composto di otto articoli (allegato A) e ha, altresì, redatto un documento (allegato B) che riporta la disciplina del procedimento per l'accertamento della responsabilità dirigenziale e la conseguenziale adozione dei provvedimenti di cui all'art. 21 del D. Lgs. 165/2001 e del CCNL Regioni ed Autonomie Locali Area Dirigenza;

Dato atto che è stata data la preventiva informazione alle OO.SS. di categoria dirigenziale e che sul tema si è svolta una procedura di concertazione che si è conclusa in data 28.02.2018;

Visti:

- a) gli artt. 21 e 22 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i.;
- b) l'art. 13 del vigente C.C.N.L. del 22.02.2006 sopra richiamato, che riguarda gli effetti degli accertamenti negativi nell'ambito di quanto disposto dall'articolo 23 del CCNL 10.04.1996;
- c) l'art. 15 del CCNL 23.12.1999 come modificato ed integrato dell'art.14 del CCNL del 22.02.2006;

- d) l'art. 3 del CCNL 22.02.2010 "Recesso per responsabilità dirigenziale";
- e) la deliberazione di Giunta Regionale n.435 del 4.04.2006;
- f) la deliberazione di Giunta Regionale n.1379 del 15.04.2006;
- g) la deliberazione di Giunta Regionale n.1001 del 15.06.2007;
- h) l'articolo 5 del Regolamento regionale n. 12 del 15/12/2011.

Propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

per le motivazioni e le considerazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare la disciplina contenente i criteri e le modalità per la nomina dei componenti, la costituzione e il funzionamento del Comitato dei Garanti ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento regionale n.12 del 15.12.2011 e successive modificazioni ed integrazioni, che si allega quale parte integrante e sostanziale (allegato A);
2. di approvare la disciplina del procedimento per l'accertamento della responsabilità dirigenziale e la consequenziale adozione dei provvedimenti, riportata in separato documento che si allega quale parte integrante e sostanziale (allegato B);
3. di dare atto che a seguito dell'avvenuta esecutività del presente provvedimento, le suddette discipline sostituiranno integralmente tutte le disposizioni precedenti emanate in materia, in quanto incompatibili, in particolare quelle contenute nella deliberazione di Giunta Regionale n.435 del 4.04.2006 e successive deliberazioni di Giunta Regionale modificative ed integrative;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Capo di Gabinetto del Presidente, ai Direttori Generali, a tutti responsabili delle strutture della Giunta Regionale e al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza;
5. di trasmettere il presente provvedimento, per il seguito di competenza, ai dirigenti delle Unità Operative Dirigenziali della Direzione Generale per le Risorse Umane, 02 "Ufficio Disciplinare ed esecuzione giudicati" e U.O.D. 03 per l'informazione alle OO.SS. di categoria dirigenziale, nonché all'Ufficio competente per la pubblicazione nella sezione Trasparenza del sito istituzionale della Regione Campania.



Giunta Regionale della Campania

Allegato A

Articolo 5, comma 5, del Regolamento n.12 del 15.12.2011 e s.m.i. Disciplina contenente i criteri e le modalità per la nomina dei componenti, la costituzione e il funzionamento del Comitato dei Garanti.

Art. 1 - COMPITI E FUNZIONI

Art. 2 - COMPOSIZIONE

Art. 3 - NOMINA E DURATA

Art. 4 - ASTENSIONE, RICUSAZIONE E SOSTITUZIONE NELL'INCARICO

Art. 5 - CRITERI DI FUNZIONAMENTO

Art. 6 – MODALITA' DI ELEZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEI DIRIGENTI

Art. 7 – SCIoglimento

Art. 8 – SEDE

ART. 1 – COMPITI E FUNZIONI

Il Comitato dei Garanti, di seguito chiamato Comitato, previsto dall'articolo 22 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e dall'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Giunta Regionale della Campania n.12 del 15.12.2011 disciplinato anche a norma dell'articolo 1, comma 1, lett.c) del regolamento regionale 7.08.2017 n.2, è un organismo che in posizione di terzietà e di autonomia, interviene in tutti i casi di adozione di provvedimenti sanzionatori nei confronti dei dirigenti di ruolo a titolo di responsabilità dirigenziale.

La responsabilità' dirigenziale è indicata all'art. 21, commi 1 e 1 bis, del novellato D. Lgs. 165/2001, che di seguito si riporta:"1.*Il mancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso le risultanze del sistema di valutazione di cui al Titolo II del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni ovvero l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente comportano, previa contestazione e ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In relazione alla gravità*



Giunta Regionale della Campania

*dei casi, l'amministrazione può inoltre, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, revocare l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli di cui all'articolo 23 ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo. **1-bis.** Al di fuori dei casi di cui al comma 1, al dirigente nei confronti del quale sia stata accertata, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio secondo le procedure previste dalla legge e dai contratti collettivi nazionali, la colpevole violazione del dovere di vigilanza sul rispetto, da parte del personale assegnato ai propri uffici, degli standard quantitativi e qualitativi fissati dall'amministrazione, conformemente agli indirizzi deliberati dalla Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, la retribuzione di risultato è decurtata, sentito il Comitato dei garanti, in relazione alla gravità della violazione di una quota fino all'ottanta per cento”.*

I provvedimenti di responsabilità dirigenziale sono adottati dall'Amministrazione, previo parere del Comitato, che deve essere reso nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere.

ART. 2 - COMPOSIZIONE

Il Comitato è costituito, nel rispetto del principio di genere, con decreto del Presidente della Regione, ed è composto da:

- a) un consigliere della Corte dei Conti con funzione di Presidente e un consigliere supplente designati dal Presidente della Corte;
- b) un esperto in materia di organizzazione amministrativa e del lavoro pubblico e un suo supplente;
- c) un rappresentante dei dirigenti e un supplente scelti tra i dirigenti appartenenti al ruolo della Giunta Regionale, che mantengono l'incarico dirigenziale loro conferito.

Il dirigente componente effettivo ed il supplente sono estratti a sorte tra i dirigenti a tempo indeterminato dell'Amministrazione regionale che hanno presentato la propria candidatura, in apposita seduta pubblica e con le modalità indicate dall'articolo 6.

Il direttore generale per le Risorse Umane gestisce gli adempimenti per l'individuazione dei componenti; in particolare, chiede al Presidente della Corte dei Conti il nominativo del consigliere; individua l'esperto, previo avviso per acquisire le manifestazioni di interesse, mediante sorteggio in pubblica seduta, tra coloro che si



Giunta Regionale della Campania

sono candidati; individua il dirigente con la procedura indicata nel successivo articolo 6.

Per la partecipazione al Comitato non è prevista per i componenti la corresponsione di emolumenti o rimborsi spese.

Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente dell'Ufficio Disciplinare incardinato nell'ambito della Direzione Generale Risorse Umane, individuato dal dirigente responsabile di detto Ufficio.

Tale Ufficio svolge anche i compiti di supporto al Comitato per l'espletamento delle proprie attività, fornendo i dati, le notizie e la documentazione richiesta, fruendo anche della collaborazione delle altre strutture della Giunta Regionale, che sono tenute a fornire detta collaborazione in modo celere e puntuale.

ART. 3 – NOMINA E DURATA

Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

Dura in carica tre anni a partire dalla data di pubblicazione del decreto sul sito della Regione Campania.

L'incarico non è rinnovabile.

Alla scadenza il Comitato resta in carica fino alla costituzione del nuovo organismo o comunque continua ad operare nell'ipotesi che sia pendente una richiesta di parere e fino alla relativa pronuncia.

In caso di accoglimento di istanza di ricusazione e nei casi di astensione, dimissioni e motivato impedimento di un componente del Comitato, le attività e gli atti sottoposti a parere restano sospesi sino al ripristino della collegialità dell'organo mediante la sostituzione con il componente supplente.

ART. 4 – ASTENSIONE, RICUSAZIONE E SOSTITUZIONE NELL'INCARICO

I Componenti del Comitato hanno l'obbligo di astenersi dal procedimento del parere allorché vengano a trovarsi, nei confronti del dirigente interessato al procedimento, in una delle condizioni previste per l'articolo 51 del vigente Codice di Procedura Civile per l'astensione dei magistrati.

I Componenti del Comitato devono anche astenersi dal procedimento del parere nel caso sussistano condizioni tali da pregiudicare l'imparzialità del loro giudizio.

L'eventuale dichiarazione di astensione va resa nella prima riunione del Comitato convocato per rendere il parere sul dirigente interessato.



Giunta Regionale della Campania

Il dirigente interessato dal procedimento può proporre la ricusazione di uno o più membri del Comitato, con atto scritto adeguatamente motivato, quando ricorra nei loro confronti uno dei casi di astensione di cui al comma precedente e non vi abbiano ottemperato. In tal caso l'istanza deve essere presentata al Direttore della Direzione delle Risorse Umane entro sette giorni decorrenti dalla data in cui il dirigente interessato ha ricevuto la contestazione. Il Direttore alle Risorse Umane dispone con atto motivato in ordine all'accoglimento o al rigetto dell'istanza. La decisione del Direttore alle Risorse Umane deve essere comunicata al dirigente nel termine di quindici giorni dal ricevimento della domanda e, trascorso inutilmente tale termine, l'istanza di ricusazione si intende accolta.

Nel caso di astensione e ricusazione di uno dei Componenti, lo stesso è sostituito dal componente supplente limitatamente al caso contingente.

Il termine previsto per esprimere il parere è sospeso dalla comunicazione di astensione e/o dalla presentazione della istanza di ricusazione e ricomincia a decorrere dalla data in cui è reintegrato il Comitato con il nuovo componente.

In caso di dimissioni, cessazione, rinuncia, impossibilità o incompatibilità sopravvenute dei componenti del Comitato, il Comitato si attiverà tempestivamente ai fini della sostituzione, informando l'Ufficio Disciplinare. Nelle more il nuovo componente resta in carica fino all'originaria e naturale scadenza del Comitato stesso.

ART. 5 – CRITERI DI FUNZIONAMENTO

L'Ufficio Disciplinare, incardinato nella U.O.D. 02 della Direzione Generale per le Risorse Umane, svolge attività di supporto ai compiti del Comitato.

La richiesta di parere al Comitato è inoltrata dal Direttore Generale delle Risorse Umane, unitamente alla contestazione di addebito ed alle eventuali controdeduzioni prodotte dall'interessato e ad ogni altro documento pertinente; di tale attività è informato l'Ufficio Disciplinare.

Il Comitato, ai fini della decisione, esamina tutte le questioni rilevanti, di merito e di legittimità; ha accesso ai documenti amministrativi; può richiedere agli uffici e alle altre unità organizzative, atti ed informazioni inerenti la propria attività; può disporre di propria iniziativa l'audizione del dirigente a cui è stato mosso l'addebito. Tali prerogative sono esercitate per il tramite dell'Ufficio Disciplinare.

Su richiesta del dirigente interessato, il Comitato, prima della formulazione del proprio parere, nel rispetto del termine di cui all'articolo 1, dispone l'audizione dello stesso, anche assistito da persona di fiducia; all'incontro non è necessaria la presenza di tutti i componenti del Comitato.



Giunta Regionale della Campania

Il parere del Comitato è motivato, datato e sottoscritto da tutti i componenti e reso entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Decorso tale termine si prescinde dal parere.

Il termine di quarantacinque giorni può essere sospeso solo nel caso indicato all'articolo 4; può essere sospeso anche nel caso sia necessario acquisire documentazione da altri uffici e nel caso di rinvio della data di audizione per oggettivi motivati impedimenti del dirigente interessato; in entrambe i casi la sospensione non può essere superiore a sette giorni.

Per la validità delle deliberazioni del Comitato è necessaria la presenza di tutti i componenti.

Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza assoluta.

I membri del Comitato si impegnano a far uso riservato di tutti i dati e le informazioni di cui vengono a conoscenza nel corso della loro attività nel rispetto delle norme previste dal D. L.gs. n. 196/2003 e s.m.i.

ART. 6 – MODALITA' DI ELEZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEI DIRIGENTI

Il Direttore Generale per le Risorse Umane invita i dirigenti a tempo indeterminato del ruolo della Giunta Regionale a presentare la propria candidatura per l'estrazione a sorte del componente di cui al punto c) dell'articolo 2. Tale invito, deve contenere i requisiti richiesti per essere componenti, le modalità, i termini di presentazione della candidatura, l'ufficio al quale va presentata, nonché la data del giorno in cui si procederà all'estrazione a sorte dei due nominativi (di cui uno supplente), in seduta pubblica. Tale invito viene pubblicato anche sul sito istituzionale della Regione Campania, sotto forma di avviso e inviato con posta elettronica istituzionale a tutti i dirigenti.

L'estrazione a sorte del rappresentante e del supplente dei dirigenti ammessi alla candidatura, è indetta ogni tre anni con decreto del direttore generale della Direzione delle Risorse Umane. Il provvedimento è adottato almeno 90 giorni prima della scadenza dell'incarico e tempestivamente pubblicato sul sito istituzionale della Regione.

Sono scelti per estrazione a sorte, tra i dirigenti, i rappresentanti dei dirigenti (di cui uno con funzione di supplente) che alla data di pubblicazione del provvedimento di indizione della procedura, appartengono al ruolo della Regione Campania ed sono in servizio presso l'Amministrazione e che hanno presentato la propria candidatura nei termini e con le modalità indicate nell'avviso.

Non possono candidarsi i dirigenti che, alla data di presentazione delle candidature, risultano sospesi dal servizio, siano destinatari nei due anni precedenti di sanzioni



Giunta Regionale della Campania

disciplinari, siano in aspettativa - qualunque ne sia la causa - o siano in comando o distacco presso altra P.A. Non possono altresì candidarsi il direttore generale delle Risorse Umane e il dirigente responsabile dell'Ufficio procedimenti disciplinari.

Le operazioni di sorteggio verranno programmate e svolte in seduta pubblica, a cura dell'Ufficio Disciplinare. Delle operazioni di sorteggio viene data espressa comunicazione ai dirigenti e alle Organizzazioni sindacali di categoria.

L'Ufficio Disciplinare, ai fini del procedimento in parola, ha il compito di:

- verificare la validità formale delle candidature;
- predisporre l'elenco dei dirigenti ammessi tra i quali effettuare il sorteggio;
- gestire le operazioni di sorteggio in seduta pubblica;
- comunicare gli esiti dell'estrazione ai soggetti interessati;
- curare l'istruttoria fino alla predisposizione della proposta di decreto presidenziale per la costituzione del Comitato;
- curare la pubblicazione del provvedimento di costituzione del Comitato dei Garanti sul sito istituzionale dell'Ente.

Ciascun dirigente può presentare la propria candidatura entro quindici giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso, nel quale è fissata anche la data per le operazioni di sorteggio.

Nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, l'Ufficio Disciplinare provvede a predisporre l'elenco delle candidature ammesse che verrà utilizzato per l'estrazione a sorte. Nello stesso termine, la Direzione espone con proprio verbale le motivazioni per ciascuna eventuale candidatura ritenuta inammissibile.

I ricorsi in materia di candidabilità devono essere presentati alla Direzione Generale per le Risorse Umane entro sette giorni dalla ricezione della comunicazione di diniego formulata dall'Ufficio Disciplinare, che decide su tali ricorsi entro dieci giorni dal ricevimento degli stessi.

Il Direttore Generale per le Risorse Umane, supportato nelle operazioni di estrazione a sorte dal dirigente dell'Ufficio Disciplinare e con un funzionario con funzioni di Segretario, proclama il componente rappresentante dei Dirigenti ed il supplente.

Di tutte le operazioni di estrazione a sorte viene redatto dal segretario un processo verbale che deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto seduta stante, dal Direttore Generale, dal dirigente e dal segretario stesso.

Gli esiti della estrazione a sorte sono comunicati sia al membro effettivo che al supplente, nonché ai dirigenti candidati non estratti.



Giunta Regionale della Campania

Il provvedimento con il quale il Direttore Generale per le Risorse Umane individua i candidati estratti a sorte, viene pubblicato sul sito istituzionale della Regione Campania. Lo stesso viene poi trasmesso al Presidente della Giunta Regionale e all'Assessore alle Risorse Umane.

In caso di mancata presentazione di candidature da parte dei Dirigenti di Ruolo della Giunta Regionale della Campania, l'individuazione del componente e del supplente è effettuata dal Direttore Generale per le Risorse Umane, mediante sorteggio tra tutti i dirigenti di ruolo, a tempo indeterminato.

ART. 7 – SCIoglimento

Il Comitato può essere sciolto con provvedimento del Presidente della Giunta Regionale in caso di mancato e ingiustificato rispetto dei termini assegnati e in caso di reiterata inosservanza di norme procedurali.

ART. 8 - SEDE

Il Comitato ha la sede operativa e quindi il domicilio, nello stesso edificio dove opera la Direzione Generale per le Risorse Umane – in Napoli Via Santa Lucia, 81.



Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale Risorse Umane - Unità Operativa Dirigenziale 02 – Ufficio Procedimenti disciplinari

Disciplina del procedimento per l'accertamento della responsabilità dirigenziale e per l'irrogazione dei consequenziali provvedimenti

Il procedimento per responsabilità dirigenziale si applica ai dirigenti a tempo indeterminato nonché ai dirigenti a tempo determinato in servizio presso la Giunta Regionale.

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

prosegue anche nel caso in cui, nelle more della sua definizione, l'incarico cessa dall'incarico per qualunque motivo.

PARTE I

Il mancato raggiungimento degli obiettivi, accertato attraverso le risultanze del sistema di valutazione in uso presso l'Ente, ovvero l'inosservanza delle direttive impartite dall'organo politico, imputabili esclusivamente al dirigente possono comportare per il dirigente interessato, all'esito del procedimento ed in relazione alla gravità dell'accertamento della responsabilità colposa e dolosa e in base a criteri di proporzionalità e adeguatezza, l'adozione dei seguenti provvedimenti:

- affidamento di un incarico dirigenziale con un valore di retribuzione di posizione immediatamente inferiore;
- sospensione da ogni incarico dirigenziale per un periodo massimo di due anni, secondo la disciplina dettata dall'art. 23 ter del C.C.N.L. comparto Regioni ed Autonomie Locali Area Dirigenza – quadriennio normativo 2002 – 2005;
- il recesso dal rapporto di lavoro, secondo le vigenti disposizioni contrattuali.

Nel caso del recesso l'articolo 3 del CCNL 22/2/2010 prevede puntualmente la procedura da seguire.

Struttura deputata all'istruttoria ed alla cura di ogni altro adempimento riguardante il procedimento per l'accertamento della responsabilità dirigenziale è l'Ufficio Procedimenti disciplinari (di seguito nominato U.P.D.) attualmente incardinato nella UOD 02 della Direzione Generale per le Risorse Umane.

Il Direttore Generale per le Risorse Umane è competente ad adottare il provvedimento finale, previo parere del Comitato dei Garanti.

La disciplina del funzionamento del Comitato dei Garanti è riportata in separato documento.

Entro cinque giorni dalla conoscenza piena della causa di responsabilità, il Direttore Generale presso cui presta servizio il dirigente interessato, con motivata segnalazione scritta informa il Direttore Generale per le Risorse Umane, (di seguito indicato Direttore Generale) al fine dell'attivazione del procedimento.



Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale Risorse Umane - Unità Operativa Dirigenziale 02 – Ufficio Procedimenti disciplinari

Per i responsabili degli Uffici Speciali, delle Strutture di Missione, degli UDCP e dell'autorità di Audit e degli Uffici di Staff dotati di autonomia e dei Direttori Generali competente alla segnalazione è l'organo deputato dell'assegnazione degli obiettivi; se, in funzione della materia oggetto del procedimento di responsabilità, è interessato più di un organo questi opereranno di concerto.

Entro cinque giorni dal ricevimento della segnalazione, il Direttore Generale può incontrare preliminarmente con ciascuno dei soggetti interessati al fine di ottenere maggiori ed ulteriori chiarimenti in merito alla questione. Di tale incontro è redatto apposito verbale.

Nel caso in cui il Direttore Generale, anche all'esito dell'incontro, ritenga che non sussistano gli elementi oggettivi per la prosecuzione del procedimento, dispone l'archiviazione e la comunica entro trenta giorni ai soggetti interessati.

In ogni caso, entro trenta giorni dalla data di ricezione della segnalazione, il Direttore generale, sulla base dell'istruttoria predisposta, se ritiene sussistenti i presupposti per l'azione di responsabilità dirigenziale, provvede all'avvio del procedimento, quindi alla contestazione scritta al dirigente interessato, alla convocazione, con un preavviso di almeno venti giorni, per l'audizione in contraddittorio a sua difesa.

L'avvio del procedimento deve contenere:

- a) La contestazione della causa di responsabilità e l'indicazione della motivazione e dei presupposti di fatto e di diritto;
- b) L'indicazione degli estremi degli atti e della struttura in cui si può prendere visione di essi;
- c) L'indicazione dei nominativi dei Componenti del Comitato dei Garanti, per eventuali cause di ricusazione;
- d) La data in cui si svolgerà l'incontro per il contraddittorio a sua difesa.
- e) L'indicazione del responsabile del procedimento.
- f) Ogni altro documento formatosi precedentemente sulla vicenda utile alla gestione del procedimento.

Il dirigente può farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. In caso di grave ed oggettivo impedimento, ferma la possibilità di depositare memorie scritte, il dipendente può richiedere che l'audizione a sua difesa sia differita, per una sola volta, con proroga del termine per la conclusione del procedimento in misura corrispondente. Il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento secondo la normativa vigente.



Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale Risorse Umane - Unità Operativa Dirigenziale 02 – Ufficio Procedimenti disciplinari

Nelle predette memorie difensive il dirigente interessato può chiedere di essere ascoltato dal Comitato dei Garanti, avvalendosi eventualmente della assistenza di persona di sua fiducia. Il Direttore Generale trasmetterà tale istanza al Comitato unitamente alla richiesta di parere.

Successivamente il Direttore Generale per le Risorse Umane inoltra, unitamente al fascicolo completo degli atti istruttori, la richiesta di parere al Comitato dei Garanti, facendo di tale trasmissione il dirigente interessato.

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

128 del 19/10/2010

PARTE I

Tutte le comunicazioni inerenti al procedimento sono effettuate alternativamente tramite posta elettronica certificata, posta elettronica istituzionale, consegna a mano, raccomandata con avviso di ricevimento.

Sono da considerare perentori, il termine previsto per la contestazione dell'addebito e quindi l'avvio del procedimento, il termine previsto per la conclusione del procedimento, il termine fissato tra la notifica della contestazione e l'audizione per le giustificazioni.

Il Comitato dei Garanti, ricevuto il fascicolo, procede all'istruttoria ed alla valutazione dell'addebito, al fine di esprimere il proprio parere in merito alla sussistenza della causa di responsabilità dirigenziale e all'emanazione dei conseguenziali provvedimenti.

Il parere, obbligatorio ma non vincolante, deve essere espresso e trasmesso al Direttore generale delle Risorse Umane entro il termine di quarantacinque giorni decorrenti dalla data di richiesta, corredata dagli atti istruttori. Decorso inutilmente tale termine, si potrà prescindere dal parere.

Il Direttore Generale, a seguito dell'acquisizione del fascicolo completo e di tutti gli atti istruttori, ivi compreso il parere del Comitato dei Garanti, conclude il procedimento con l'archiviazione o con la sanzione, entro centoventi giorni dalla data di ricezione della comunicazione contenente la contestazione, con un provvedimento motivato, da inoltrare al dirigente interessato. Inutilmente decorso detto termine il procedimento si estingue; con responsabilità disciplinari per i soggetti che non hanno concluso la procedura nel termine suddetto.

L'esito del procedimento va comunicato ai soggetti interessati.